



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 181

in data 16/02/2023

OGGETTO:

Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Cagliari – DM 22.04.2022 Fondi PNRR M5_C2_I2.2. Intervento: "Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione Parco Fluviale" - CUP: H45I22000000006 Affidamento servizi catastali di frazionamento all'operatore economico Geom. Dino Serra e impegno di spesa. CIG: 9644365DC2

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto sindacale n. 14 del 01.09.2022 mediante il quale è conferito al sottoscritto, Ing. Giuseppe Pinna, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.09.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n. 159 del 10.09.2019;

Premesso che:

- nell'ambito del protocollo di intesa tra il Comune di Sestu e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Cagliari, finalizzato a ricerche inerenti il coordinamento delle attività di gestione e promozione del territorio, l'Amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione del DICAAR ai fini della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica complessivo denominato "PAESAGGI SONORI. Il parco ludico-sportivo sul rio Matzeu e la riqualificazione architettonica e urbana della ex sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in "Casa della musica";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento "Paesaggi Sonori. Il parco ludico-sportivo sul rio Matzeu e la riqualificazione architettonica e urbana della ex sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in "Casa della musica", ai fini dell'inserimento all'interno del Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari – da finanziare a valere sui fondi PNRR M5C2 int. 2.2;
- l'intervento di cui sopra è stato suddiviso in lotti esecutivi, di cui il primo intitolato "Paesaggi Sonori. Lotto A - Realizzazione parco fluviale" – CUP H45I22000000006, prevede un quadro economico pari a € 3.254.900,00, di cui € 2.500.000,00 a valere sul finanziamento del Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari - M5C2 int. 2.2 PNRR ed € 754.900,00 finanziato con risorse comunali (quota di cofinanziamento);
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/04/2022 avente oggetto "Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le città Metropolitane beneficiarie è in-

serita anche Cagliari, con il Titolo “Anello sostenibile piano urbano integrato della città metropolitana di Cagliari;

- tra i soggetti attuatori del PUI della Città Metropolitana di Cagliari risulta presente il Comune di Sestu, risultato beneficiario di un contributo pari a € 2.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento “Paesaggi Sonori. Lotto A - Realizzazione parco fluviale” – CUP H45I22000000006;
- con Determinazione n. 700 del 21/06/2022 è stato assegnato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Tommaso Boscu;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 701 del 21/06/2022 è stato affidato all'ing. Sara Loi l'incarico di supporto al RUP per l'intervento denominato “Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Cagliari – DM 22.04.2022 Fondi PNRR M5_C2_I2.2. Intervento: "Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione Parco Fluviale" - CUP: H45I22000000006”;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 775 del 07/07/2022, così come rettificata con determinazione n. 1642 del 27/12/2022, è stato affidato l'appalto dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per l'aggiornamento e adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'opera denominata PAESAGGI SONORI. LOTTO A. REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE. Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 “Piani urbani integrati” del PNRR CUP: H45I22000000006 al RTP Ferreli, Congiu, Pili, Vigo, Usala;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1013 del 07/09/2022 è stato individuato per l'incarico di RUP il sottoscritto ing. Giuseppe Pinna, Responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, in sostituzione dell'ing. Tommaso Boscu;

Dato atto che:

- il progetto del Parco Fluviale interessa, fra le altre, le aree distinte nel NCT di Sestu al Foglio 40 Mappale 414 e al Foglio 36 Mappale 231;
- in merito a dette aree il Servizio territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con nota prot. n. 33142 del 27

settembre 2018, comunicava il proprio nullaosta alla sdemanializzazione, con esclusione di quella parte che insiste nel mappale 414 del foglio 40 del Comune di Sestu che risulta essere perimetrata dal P.A.I. tra quelle a pericolosità idraulica da media (Hi2) a molto elevata (Hi4) specificando altresì che “sono comunque fatte salve le limitazioni all'uso delle parti di aree ricadenti all'interno delle fasce di tutela dei corpi idrici disciplinate dall'art. 8 delle Norme di attuazione del P.A.I.”;

- con Determinazione n. 3576 prot. 44552 del 20.10.2021 la RAS ha sdemanializzato i reliquati idraulici del Rio Sestu in ambito urbano del Comune di Sestu distinti in catasto al Foglio 40 particella 414 e al Foglio 36 particella 231;
- con nota prot. 21778 del 23.06.2022, il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari comunicava che: “Per procedere all'alienazione, a favore dell'istante, dei mappali summenzionati, è necessario che il medesimo Comune provveda, a propria cura e spese, mediante un tecnico abilitato, alla redazione del frazionamento del Mappale 414, che consenta la ripartizione fra l'area perimetrata dal P.A.I., che rimane demaniale, e la restante area che, in quanto sdemanializzata, potrà essere alienata in favore dell'ente locale. Detto frazionamento dovrà essere condiviso e sottoscritto dal Direttore di questo Servizio e regolarizzato presso l'Agenzia del Territorio”;

Ritenuto di dover procedere ad affidare il servizio catastale di redazione del Tipo di Frazionamento della particella 414 del Foglio 40;

Tenuto conto che il Geom. Dino Serra risulta già affidatario di un analogo servizio catastale per alcune delle aree in oggetto giusta Determinazione del Responsabile del Settore LLPP ed Espropriazione n. 2565 del 30.12.2011 e quindi in grado di svolgere l'incarico in narrativa con ogni consentita tempestività, visto anche l'obbligo di aggiudicazione dei lavori di realizzazione del Parco Fluviale entro il 31.07.2023 pena la revoca del finanziamento;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Rilevato che:

- in base all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. Purché in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato;
- ai sensi dell’art. 38 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applica la disposizione transitoria dell’art. 216 comma 10 del medesimo D.Lgs., il quale prevede che “...i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
- il Comune di Sestu risulta regolarmente iscritto all’AUSA con il codice 0000238564;
- in base all’art. 10 “Norme in materia di procedure di affidamento di lavori” del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176, con entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022, l’obbligo di cui all’art.1, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;
- gli incarichi di servizi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) il quale, a sua volta, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 viene derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge

n. 108 del 2021 il quale estende la soglia di riferimento ad importo inferiore alla 139.000 euro;

- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che per “*mercato elettronico*”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Rilevato inoltre che:

- l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
- trattandosi di affidamento di servizio al di sotto della soglia di € 5.000,00 l'obbligo di cui al punto precedente può ritenersi assolto con l'utilizzo della PEC;

Ritenuto di poter ricorrere all'affidamento diretto, considerato l'importo di affidamento stimato in € 3.809,52 oltre l'IVA di legge e la cassa ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, mediante invio di una richiesta di preventivo con l'utilizzo della pec;

Dato atto che:

1. in data 07.02.2023 è stata trasmessa, con nota prot. n. 5226, la richiesta di preventivo per lo svolgimento del servizio in oggetto al Geom. Dino Serra, individuato fra altri operatori economici in quanto già affidatario di un analogo servizio catastale per alcune delle aree in oggetto giusta Determinazione del Responsabile del Settore LLPP ed Espropriazione n. 2565 del 30.12.2011 e quindi in grado di svolgere l'incarico in narrativa con ogni consentita tempestività, visto anche l'obbligo di aggiudicazione dei lavori di realizzazione del Parco Fluviale entro il 31.07.2023 pena la revoca del finanziamento;
2. in data 08.02.2023 è stata trasmessa l'offerta dell'operatore economico invitato, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, acquisita al prot. n. 5456 del 09.02.2023;
3. la documentazione amministrativa trasmessa è risultata conforme;

4. il geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922 ha presentato un'offerta di € 1.828,57 oltre oneri, applicando un ribasso del 52,000% sull'importo di affidamento stimato in € 3.809,52;

Richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 il quale prevede che, per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, le stazioni appaltanti procedono comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), inserendo nel contratto specifiche clausole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, prevedano la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Dato atto che nei confronti dell'operatore economico geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922, si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 acquisendo la seguente documentazione:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritti sul Casellario delle imprese tenuto da ANAC del 12.02.2023 risultando: "non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati";
- certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Geometri di cui al prot. 5933 del 13.02.2023 dal quale risulta: "in regola con gli adempimenti contributivi";
- attestazione sull'albo on line di iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cagliari in data 16.02.2023;

Considerato che l'operatore economico geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922 ha trasmesso, unitamente all'offerta, il patto di integrità ed il codice di comportamento debitamente sottoscritti;

Dato atto che, in ordine al rispetto del principio di rotazione degli incarichi l'operatore economico geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922:

- è risultato già affidatario di un analogo servizio catastale per alcune delle aree in oggetto giusta Determinazione del Responsabile del Settore LLPP ed Espropriazione n. 2565 del 30.12.2011 e che, proprio a motivo di tale incarico, si è optato per il presente affidamento ritenendo il Professionista in grado di svolgere l'incarico in narrativa con ogni consentita tempestività;

- non ha ricevuto, successivamente all'incarico del 2011, ulteriori incarichi da parte dell'Amministrazione Comunale di Sestu;

Riscontrata la regolarità formale della procedura eseguita, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, del servizio in oggetto all'operatore economico geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922 per € 1.828,57 oltre oneri contributivi al 5%, per un importo complessivo di € 1.920,00;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still" trattandosi di affidamento diretto;
- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio;

ritenuto di:

- di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto;
- di impegnare le somme per l'affidamento dell'incarico pari a € 1.828,57 oltre oneri contributivi al 5%, per un importo complessivo di € 1.920,00, che trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, sulla prenotazione D01662 sub 1/2022, Capitolo 9359 "PNRR - M5C2 Investimento 2.2 - CUP: H45I22000000006 - Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Cagliari - Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione Parco Fluviale - DM 22.04.2022 - Cap. E. 3357" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, titolo 2 - missione 9 - programma 6 – macroaggregato 2;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 9644365DC2;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si applicano le disposizioni in materia di Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, fat-

ta esclusione per gli affidamenti diretti con importo ridotto del contratto e le procedure che prevedono l'assunzione di meno di tre unità di personale;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2022, avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Richiamata la determinazione della Responsabile del settore Finanziario n. 1782 del 30/12/2022, con la quale è stato variato il Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000), in capo al settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2023/2025 è in fase di predisposizione, e che pertanto, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della Contabilità Finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

Richiamato l'articolo 15, comma 4-bis del D.L. n. 77/2021 e in particolare l'articolo 15, comma 4-bis che prevede: "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerata pertanto la possibilità per gli investimenti afferenti le misure PNRR di attivare la spesa di investimento anche in esercizio provvisorio;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in capo al RUP e Responsabile del Settore, il quale a tal proposito dichiara ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu di non avere avuto rapporti di collaborazione professionale con l'operatore economico affidatario negli ultimi 3 anni;

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- Linee Guida ANAC n. 4;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021 il servizio catastale di redazione del Tipo di Frazionamento della particella 414 del Foglio 40 per l’intervento denominato "Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Cagliari – DM 22.04.2022 Fondi PNRR M5_C2_I2.2. Intervento: "Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione Parco Fluviale" - CUP: H45I22000000006 all’operatore economico geom. Dino Serra, con sede a Sestu in via Colombo n.22 P.IVA 03340320922, per l’importo di € 1.828,57 oltre oneri contributivi al 5%, per un importo complessivo di € 1.920,00;

Di dare atto che si è ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con Legge n. 108/2021, mediante invio di una richiesta di offerta ad un solo operatore economico individuato tra gli iscritti al mercato elettronico del SardegnaCAT;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Comune di Sestu;

- Tempi per l'esecuzione del servizio: 15 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio;
- corrispettivo: € 1.828,57 (oltre contributi previdenziali al 5%);
- termini di pagamento: 30 gg;
- ammissibilità modifiche del contratto: ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. sarà possibile apportare modifiche non sostanziali, per ulteriori interventi analoghi che si rendessero necessari, per un importo ulteriore pari al 50% del contratto iniziale;
- tracciabilità dei flussi finanziari: l'operatore economico, come sopra rappresentato ha assunto gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. avendo comunicato il conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto e prende atto che:
 - il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
 - l'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nella lettera di invito e nella documentazione allegata;

Di impegnare la somma di € 1.828,57 oltre oneri contributivi al 5%, per un importo complessivo di € 1.920,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, con scadenza nell'esercizio 2023, sulla prenotazione D01662 sub 1/2022, Capitolo 9359 "PNRR - M5C2 Investimento 2.2 - CUP: H45I22000000006 - Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Cagliari - Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione Parco Fluviale - DM 22.04.2022 - Cap. E.

3357” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, titolo 2 - missione 9 - programma 6 – macroaggregato 2, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Di dare, altresì, atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
- all'intervento è stato assegnato il CUP: H45I22000000006 ed alla gara il CIG 9644365DC2;
- il codice UFE che l'affidatario dovrà utilizzare per la fatturazione elettronica ZIA7-TJ;
- ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento; a tal proposito il Responsabile del Settore dichiara ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu di non avere avuto rapporti di collaborazione professionale con l'operatore economico affidatario negli ultimi 3 anni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giuseppe Pinna